

Le garanzie assicurative a favore dello spedizioniere e del vettore

L'88% delle imprese di trasporti sono coperte da garanzie assicurative per la responsabilità vettoriale. Il massimale assicurato per ogni sinistro è di 530.000,00 euro. Oltre il milione di euro di spedizione di merce, ci potrebbe essere un problema di copertura, in quanto in genere è sotto soglia.

Il valore medio delle franchigie è di 1.270,00 euro e il numero di polizze stipulate è una per il 60% delle imprese, eccetto tre/quattro per il 30%. La durata del rapporto con l'assicurazione è in media di oltre cinque anni per l'81% delle imprese. La stipula avviene attraverso brokers assicurativi; raramente con un agente monomandatario o plurimandatario o a livello diretto con la compagnia.

Nell'ultimo triennio, la sinistrosità è diminuita o comunque rimasta invariata. Le disdette alle compagnie assicuratrici sono molto basse (solo il 4%). I casi in cui la compagnia ha liquidato il danno rispetto al rischio assicurato è il 94% in modo spontaneo e in circa sei mesi per il 70% dei casi. In altri casi, la compagnia ha atteso l'azione legale o giudiziaria prima di liquidare.

I tipi principali di polizze sono quattro: 1) l'assicurazione R.C. vettoriale; 2) l'assicurazione errori e omissioni; 3) assicurazione merci in deposito; 4) assicurazione contro i danni alle merci trasportate. I primi tre sono riferiti alla responsabilità civile, il quarto ai danni. Tutte le polizze prevedono sempre una serie di esclusioni (guerre, caso fortuito, sequestro, cattura, dolo, difetto o vizio dell'imballaggio non effettuato dall'assicurato), le quali, però, su esplicita richiesta dell'assicurato, possono essere a loro volta escluse, concordemente con il broker e possono essere coperte dall'assicurazione errori e omissioni (Ares). La polizza in genere prevede anche l'esclusione di alcune merci (animali, opere d'arte) ma possono essere stipulate anche per questi tipi di beni pagando un sovrapprezzo. Il limite è costituito dal valore di mercato della merce perduta o avariata nel luogo di destinazione.

L'assicurazione su "errori e omissioni" prevede, invece, che l'assicuratore si obblighi a tenere indenne lo spedizioniere da altri tipi di rischi, principalmente nell'esecuzione del trasporto o consegna delle merci. Sono esclusi i danni materiali subiti dalla merci perché coperti dalla prima assicurazione citata e il dolo dell'assicurato, l'incendio e il furto. Sono coperti normalmente il deposito contingente e gli obblighi tributari e anche il dolo degli ausiliari o dipendenti.

L'assicurazione contro i danni sulle merci trasportate copre i rischi relativi alla perdita o deterioramento delle merci trasportate e può prevedere coperture "all risks" o rischi base. La prima comprende tutti i danni materiali diretti o indiretti per tutti i rischi, salvo quelli esclusi, ovvero dolo dell'assicurato, difetto o vizio dell'imballaggio, ritardo, contrabbando, caso fortuito o cause di forza maggiore. La seconda, invece, comprende e copre i casi fortuiti, l'incaglio, la caduta dell'aereomobile, il sabotaggio, furto o rapina.

La forma del contratto di assicurazione è sempre scritta (*ad probationem*), in abbonamento. Una parte del premio è fissa, una variabile in base ai sinistri che si denunciano di volta in volta. L'assicurato a volte (nella polizza obbligatoria) deve comunicare tutte le spedizioni; a volte lo comunica in modo facoltativo.